

Approfondimento Contrattazione

Intelligenza artificiale e relazioni industriali nel settore elettrico

di Luca Barbieri e Andrea Rossetti

N. 9 - 05 Marzo 2025

Guida al Lavoro

Per garantire un'applicazione efficace della disciplina contrattuale in tema di IA, è essenziale che datori di lavoro (deployer) e lavoratori – e i rappresentanti sindacali - abbiano accesso a percorsi di alfabetizzazione e formazione

Accordo di rinnovo 11 febbraio 2025, art. 6

In sede di rinnovo del CCNL 22 luglio 2022 per i lavoratori addetti al settore elettrico, l'Accordo 11 febbraio 2025 ha apportato significative modificazioni anche all'impianto normativo stabilito in materia di relazioni industriali (art. 6), introducendo un apposito disciplinamento in relazione al tema dell'intelligenza artificiale (IA).

I nuovi compiti dell'Osservatorio di settore paritetico

Le parti stipulanti hanno attribuito all'Osservatorio di settore congiunto paritetico il compito di esaminare gli impatti che il ricorso ad un sistema di IA da parte del datore di lavoro (deployer) può riflettere sia sull'attività di lavoro che sull'organizzazione (art. 6, c. 2-ter), avendo in considerazione anche quanto disposto dal Regolamento (UE) 2024/1689 che, in vigore dal 1° agosto 2024, stabilisce, come noto, regole armonizzate sull'intelligenza artificiale.

Più precisamente, l'Osservatorio è chiamato a svolgere un'analisi circa le opportunità e i rischi correlati all'impiego di tale tecnologia e a offrire un proprio contributo al fine di consentire la corretta applicazione delle disposizioni vigenti, al momento riconducibili a i) il citato Regolamento, che troverà integrale ed effettiva applicazione solo dal 2 agosto 2027, e a ii) l'art. 1-bis del D.Lgs. n. 152/1997 che, introdotto in forza dell'art. 4, c. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 104/2022, reca un'apposita disciplina con riferimento agli obblighi (ulteriori) di comunicazione ai quali sono tenuti ad adempiere il datore di lavoro e il committente che ricorrano a sistemi automatizzati di monitoraggio e decisionali.

Trascurando qui, per ovvie ragioni, le perplessità che afferiscono alla definizione di 'sistema di IA', e che neppure le linee guida più recentemente diffuse dalla Commissione europea hanno potuto dissolvere, l'Accordo 11 febbraio 2025 modifica anche l'art. 6, c. 12, ultimo alinea della disciplina contrattuale, disponendo che a seguito dell'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno le organizzazioni sindacali possano, previa apposita istanza, incontrare il datore di lavoro per ricevere informazioni circa gli impatti derivanti (o che potrebbero discendere) dal ricorso ad un sistema di IA. Pur mancando un perfetto e inequivoco raccordo con l'impianto definito dall'art. 6, c. 12, è altresì previsto che al fine di individuare e valutare detti (possibili) impatti possano essere programmati incontri preventivi di confronto e consultazione con le organizzazioni sindacali, previa realizzazione di progetti formativi che consentano ai partecipanti di essere edotti in misura tale da poter effettivamente condurre un'analisi e una verifica degli effetti derivanti dall'utilizzo di un sistema di IA, il cui esito è peraltro previsto possa essere formalizzato dalle parti in un documento nel quale siano riunite e sviluppate autonome valutazioni.

Le vigenti norme contrattuali prevedono che la richiesta di un incontro (esame congiunto) nel corso del quale possano essere esaminate le informazioni rese dal datore di lavoro in merito agli investimenti sostenuti in relazione all'IA valutando gli effetti derivanti su i) l'occupazione, ii) gli indirizzi produttivi e iii) le localizzazioni possa essere rivolta dalle organizzazioni sindacali nazionali al datore di lavoro che abbia insediamenti pluriregionali e occupi complessivamente almeno 300 lavoratori (art. 6, c. 13) ovvero dalle organizzazioni sindacali territoriali laddove il datore di lavoro abbia stabilito propri insediamenti in una sola Regione e occupi più di 150 lavoratori (art. 6, c. 16). Pur differendo dall'attività di formazione che la disciplina contrattuale prevede sia realizzata affinché le parti possano esprimere in sede di esame congiunto analisi e valutazioni pertinenti e adeguate, è opportuno rilevare